

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4505

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAZZI, MOFFA, BELCASTRO, D'ANNA, GIANNI, GRASSANO, LEHNER, MILO, MOTTOLA, PIONATI, PORFIDIA, SARDELLI, SCILIPOTI, SOGLIA, BARANI, DI VIRGILIO, DIVELLA, FUCCI, GIBIINO, LISI, NIZZI, OLIVERI, SCANDROGLIO, TASSONE, TORRISI, TORTOLI

Attribuzione agli avvocati del potere di autenticazione delle scritture private e delle sottoscrizioni dei contratti

Presentata il 13 luglio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma dell'avvocatura ha generato non poche lamentele e proteste finanche troppo ridondanti che non mancheranno di farsi sentire anche in maniera, se fosse possibile, veemente.

Senza entrare nel merito dell'introduzione dell'istituto della conciliazione obbligatoria, a parere di molti avvocati, forse la maggioranza di essi, esso costituisce una limitazione del raggio d'azione e uno svilimento della professione di avvocato. La conciliazione irromperebbe nelle competenze forensi facendo proprie alcune delle prerogative intrinseche alla professione forense. È pur sempre doveroso riconoscere che la professione di avvocato sembra essere destinata a non svolgere un ruolo da protagonista e questo fatto, in uno Stato di diritto, non giova all'esercizio e alla pratica del diritto stesso.

Non per ultimi, i notai che, pur rappresentando una figura bizzarra e sconosciuta in quasi tutti i Paesi d'Europa, sono la « carta assorbente » di quasi tutte le funzioni più importanti della trattativa privata e di autenticazione delle transazioni e dell'universalizzazione dello scambio.

Per questi e per altri motivi è utile e giusto affidare all'avvocatura la possibilità di autenticare le firme delle scritture private. Attualmente il potere di autenticazione degli avvocati è limitato alla sola firma del mandato professionale.

Concedere questa possibilità significa non danneggiare affatto il lavoro e l'alea di competenza della classe notarile, bensì snellire e facilitare lo scambio con l'affidamento agli avvocati di una funzione di autenticazione estesa alla trattativa contrattuale e, allo stesso tempo, conferire dignità ulteriore alla professione forense.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Agli avvocati iscritti all'Ordine professionale è attribuito il potere di autenticazione delle scritture private e delle sottoscrizioni dei contratti.

